

**Cessione d'azienda.** Il cessionario può chiedere un attestato alle Entrate per escludere la propria responsabilità verso il fisco

# Acquisto d'azienda in sicurezza

La certificazione ha effetto liberatorio in relazione ai debiti ancora da pagare

## FOCUS



Rosanna Acicmo

La richiesta di certificazione preventiva all'ufficio dell'agenzia delle Entrate da parte del cessionario può bloccare future contestazioni del Fisco sulla responsabilità solidale dei debiti tributari e delle sanzioni connesse precedenti alla cessione di azienda.

Nel caso di cessione di azienda, infatti, l'articolo 14 del decre-

## LA VALIDITÀ

Il documento produce il risultato di essere rilasciato con esito negativo sia se non rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta

to legislativo n. 472/97 prevede la responsabilità tributaria del cessionario in via solidale con il cedente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferite a violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento dell'azienda e nei due precedenti, anche se non contestate o irrogate alla data della cessione. La stessa responsabilità solidale tra cessionario e cedente sussiste in caso di violazioni commesse prima del trasferimento di azienda e già contestate.

Tuttavia, a ben vedere si tratta di una responsabilità del cessionario in via non solo solidale,

ma anche sussidiaria. Ai fini della possibile configurazione della responsabilità solidale in capo all'acquirente sono previste, infatti, alcune limitazioni. Innanzitutto, è previsto il beneficio della preventiva escussione del cedente, in base al quale l'amministrazione finanziaria deve necessariamente tentare in via preventiva l'escussione del proprio credito dal cedente e, solo in via sussidiaria, poi dal cessionario. Tuttavia, frequenti sono i casi in cui l'ufficio, a causa della scarsa entità patrimoniale o liquidità del venditore, procede direttamente con la richiesta al cessionario.

È prevista, poi, un'ulteriore garanzia di tipo quantitativo in capo al cessionario consistente nel fatto che l'acquirente non può essere chiamato a rispondere delle violazioni tributarie oltre il valore dell'azienda acquistata (o del ramo di azienda). Infine, è previsto un limite temporale consistente nel fatto che, comunque, il cessionario non può essere chiamato a rispondere oltre il debito tributario risultante alla data del trasferimento dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.

Tuttavia, nonostante le predette limitazioni alla responsabilità solidale, in realtà la vera garanzia a tutela del cessionario è rappresentata dalla richiesta all'ufficio territorialmente competente di una certificazione da cui risulti l'esistenza di contestazioni in corso, nonché di quelle già

definite e per le quali i debiti non risultano ancora soddisfatti. A tal fine, con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 25 giugno 2002 sono stati approvati due modelli di certificato relativi, rispettivamente, all'accertamento dei carichi pendenti e alla verifica dell'esistenza di contestazioni in corso.

I certificati possono essere richiesti all'ufficio dell'agenzia delle Entrate territorialmente competente sia dal cedente che dal cessionario, in quanto soggetti interessati. Da un lato, infatti, il cedente potrebbe avere interesse

a dimostrare all'acquirente di non avere "pendenze" o contestazioni in atto con il Fisco e, dall'altro, come visto finora, il cessionario a tutto l'interesse a conoscere preventivamente le responsabilità in cui potrebbe incorrere per eventuali debiti tributari, anche magari per trattare sul prezzo di acquisto e/o sulle modalità di pagamento. Inoltre, i certificati, sia se rilasciati con esito negativo e sia se non rilasciati entro 40 giorni dalla richiesta, hanno pieno effetto liberatorio. Ne consegue che al cessionario dell'azienda non dovrebbero essere richieste somme per debiti tributari e sanzioni.

In proposito, si segnala una pronuncia della Corte Suprema con cui è stato stabilito che il limite temporale in base al quale il cessionario non può essere chiamato a rispondere oltre il debito tributario risultante alla data del trasferimento dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza opera solo a condizione che siano stati comunque richiesti i certificati. Secondo i giudici della Cassazione, infatti, con la previsione di apposite limitazioni alla responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario, il legislatore tende a premiare la diligenza dell'acquirente nell'acquisire dagli uffici finanziari, prima della conclusione del negozio traslativo, le informazioni sulla posizione debitoria del soggetto cedente nei confronti del Fisco (Cassazione, sentenza n. 3779/2014).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I punti chiave



### LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NELLA CESSIONE DI AZIENDA

Nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, sussiste in capo al cessionario una responsabilità solidale con il cedente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferite a violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento dell'azienda e nei due precedenti, anche se non contestate o irrogate alla data della cessione

### LA RESPONSABILITÀ SUSSIDIARIA

Sono previste alcune limitazioni alla configurabilità della responsabilità solidale del cessionario, quali - prima tra tutte - il beneficio della preventiva escussione del cedente, in base al quale l'amministrazione finanziaria deve necessariamente tentare in via preventiva l'escussione del proprio credito dal cedente e, solo in via sussidiaria, poi dal cessionario

### ALTRE LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ

Il cessionario non può essere chiamato a rispondere in via solidale e sussidiaria delle violazioni tributarie oltre il valore dell'azienda (o del ramo di azienda) acquistata e oltre il debito tributario risultante alla data del trasferimento dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza

**Incentivi.** Su richiesta della Cassazione, il legislatore torna alla Cons

Alessandro Sacrestano

Il bonus Ricerca & Sviluppo di cui all'articolo 1, commi 280-283 della legge 296/06, torna al vaglio della Consulta.

Con l'ordinanza n. 3576/2015 depositata ieri i giudici della Cassazione hanno ritenuto di dover sottoporre al giudice delle leggi nuovamente la questione di legittimità costituzionale sul decreto legge n. 185/2008, nella parte (articolo 29) in cui esso limitava la fruibilità del credito d'imposta maturato (si veda il Sole24Ore del 22 febbraio).

Si tratta di una delle vicende più dibattute in materia di incentivi che nasce con la Finanziaria 2007, quando cioè il legislatore ha previsto il riconoscimento di un bonus fiscale alle imprese a valere sulle attività di ricerca industriale e sviluppo poste in essere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Successivamente, con la pubblicazione del Dln. 185/2008 appunto, l'Esecutivo ha cambiato in corso d'opera le regole di fruibilità dell'incentivo - che sino ad allora era stato automatico - stabilendo che l'utilizzo del credito d'imposta maturato sugli investimenti eseguiti potesse proseguire solo nella misura in cui ciò fosse stato autorizzato dall'amministrazione finanziaria, in risposta ad un'apposita istanza telematica proposta dall'impresa beneficiaria.

Il fatto è che detta autorizzazione doveva essere rilasciata entro i limiti di un altrettanto stringente vincolo di copertura finanziaria. Il risultato fu che molte imprese, che avevano già

realizzato gli investimenti, si erano dovuti scippare il beneficio, o, seppur in ritardo, presentando l'istanza telematica, si erano dovuti attendere "più lentamente" per ottenere il beneficio (con il costo del denaro).

Solo in seguito, con la sentenza n. 2, comma 23, del 2014, il legislatore ha modificato la norma, eliminando l'obbligo dell'istanza telematica e restituendo alle imprese che avevano subito il nulla osta il beneficio (con il costo del denaro).

La questione è stata già in parte risolta dalla sentenza n. 23 del 2014, ma la Cassazione ha ritenuto che la sentenza n. 23 del 2014 non ha risolto la questione, e che la sentenza n. 23 del 2014 non ha risolto la questione, e che la sentenza n. 23 del 2014 non ha risolto la questione.

Ora i giudici dovranno tornare alla Corte per decidere se il decreto legge n. 185/08, nella parte (articolo 29) in cui esso limitava la fruibilità del credito d'imposta maturato sugli investimenti eseguiti potesse proseguire solo nella misura in cui ciò fosse stato autorizzato dall'amministrazione finanziaria, in risposta ad un'apposita istanza telematica proposta dall'impresa beneficiaria.

Il fatto è che detta autorizzazione doveva essere rilasciata entro i limiti di un altrettanto stringente vincolo di copertura finanziaria. Il risultato fu che molte imprese, che avevano già

realizzato gli investimenti, si erano dovuti scippare il beneficio, o, seppur in ritardo, presentando l'istanza telematica, si erano dovuti attendere "più lentamente" per ottenere il beneficio (con il costo del denaro).